

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi, Martedì 5 Marzo, in seconda convocazione alle ore 10 :30, in sede, sono presenti all'appello n. 12 soci, per esaminare e discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto
2. Presa d'atto approvazione progetto "Prevenzione e Contrasto delle truffe agli Anziani - fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani" – Avvio delle attività
3. Comunicazioni del Presidente

Prima dell'inizio dell'Assemblea, si delibera all'unanimità di affidare al Segretario la stesura del verbale al fine di evitare difficoltà nella successiva rilettura e firma. L'Assemblea delibera all'unanimità di incaricare successivamente il Presidente alla sottoscrizione del verbale a seguito di apposita rilettura finale.

Il primo punto all'ordine del giorno prevede la discussione in merito al nuovo Statuto sociale dell'Associazione. Il Presidente illustra la proposta. Si procede alla votazione e l'Assemblea approva all'unanimità.

Si passa alla discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno. Il Presidente chiede all'Assemblea di prendere atto dell'avvenuta approvazione del "Prevenzione e Contrasto delle truffe agli Anziani - fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani" da parte del Comune di Vibo Valentia. Si dà dunque atto che le attività sono state avviate e che tutti i soci possono contribuire alle attività di progetto.

Si passa dunque al terzo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno. Il Presidente dà comunicazione di aver provveduto, su mandato del Consiglio Direttivo, all'apertura di un nuovo conto corrente associativo presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo. Viene data comunicazione ai soci delle coordinate bancarie, anche al fine di eventuali donazioni e/o erogazioni liberali.

Alle ore 11:25, dopo la rilettura del verbale redatto dal Segretario, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Jonadi (VV), 5 Marzo 2025

Letto, approvato e sottoscritto



22/12/2025
624
3°
Votati con mod. F24
Euro 200,00

Il Funzionario (*)
Domenico Orsichio
Firma su delega del Direttore Provinciale
Ernesto Carboni



22/12/2023
Dgs 3°
Verificato

Funzionario (*)
Gennaro Orecchio
Sott. Dir. del Direttore Provinciale
Ernesto Carbone

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "SPORTELLO DEI CITTADINI CALABRIA APS"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 25.07.2019 è stata costituita l'associazione denominata "MOVIMENTO CONSUMATORI APS – SEZIONE DI VIBO VALENTIA", successivamente variata nella denominazione in "SPORTELLO DEI CITTADINI CALABRIA" con deliberazione di Assemblea del 24.11.2024, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'associazione intende operare in conformità al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Jonadi. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del cittadino come strumento attivo nella società, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- Favorire la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica, incoraggiandoli a contribuire allo sviluppo civico e culturale della comunità.
- Fornire assistenza e consulenza per la difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità o difficoltà.
- Organizzare corsi, seminari, incontri e laboratori formativi rivolti a giovani e adulti, per diffondere conoscenze in ambito sociale, civile, legale ed economico.
- Sviluppare iniziative in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della partecipazione democratica.
- Mettere a disposizione un punto di ascolto e assistenza per i cittadini, orientandoli su pratiche, procedure, servizi e opportunità offerte dagli enti pubblici e privati.
- Stringere accordi e promuovere progetti con istituzioni, amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, per attuare azioni congiunte a beneficio della comunità.
- Garantire servizi e progetti specifici rivolti alle fasce più fragili della popolazione, favorendone l'inclusione sociale e l'accesso ai diritti fondamentali.
- Organizzare iniziative di sensibilizzazione e attività informative per prevenire e contrastare truffe, raggiri e reati, in collaborazione con le autorità competenti.
- Attivare uno sportello normativo, fornendo orientamento iniziale su leggi, regolamenti e procedimenti, indirizzando i cittadini verso i canali istituzionali e legali appropriati.
- Diffondere principi e valori improntati al rispetto delle regole e favorire la lotta contro la criminalità e l'illegalità.
- Valorizzare iniziative volte al miglioramento della qualità della vita, al rispetto dell'ambiente e alla promozione di rapporti di solidarietà e mutuo aiuto.
- Instaurare collaborazioni con altre associazioni del territorio e partecipare a reti e coordinamenti, al fine di condividere buone pratiche ed esperienze e rafforzare il tessuto sociale.
- Salvaguardare i diritti individuali e collettivi dei consumatori, offrendo informazione, consulenza e supporto in tutte le questioni riguardanti i servizi, i contratti e i rapporti di consumo.

- Contrastare ogni forma di discriminazione, promuovere la parità di trattamento e favorire l'uguaglianza di opportunità tra individui di differenti etnie, culture, religioni e orientamenti.
- Favorire l'inclusione dei migranti, organizzando iniziative di dialogo interculturale e di cooperazione sociale, contribuendo così alla creazione di una comunità coesa e solidale.
- Realizzare e diffondere pubblicazioni e materiali informativi dedicati alle tematiche civiche, sociali e legali, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e consolidare la cultura della legalità.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura.
- l) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario.
- m) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- n) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo formativo, anche attraverso l'uso di attività culturali, artistiche e ricreative.
- o) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore, resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore.
- p) Cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario e solidarietà internazionale.
- r) Attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (raccolta e distribuzione), o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- s) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- t) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (mutuo aiuto).
- u) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- y) Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, inclusi detenuti ed ex detenuti.

Art. 5 – Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualifica di volontario invece è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che

dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
4. mancato versamento della quota associativa;

I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro trenta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
2. ad usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

Tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art. 14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
4. rispettare le delibere degli organi sociali;
5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
6. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
7. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea dei Soci;
- II. il Presidente;
- III. il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 30 giorni

dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 5 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
2. approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
3. approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
4. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
5. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approva e modifica eventualmente il Regolamento Associativo ed ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
8. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
10. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
12. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci, fino ad un massimo di 9 componenti totali.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 4 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
4. approva i programmi di attività;
5. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
8. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

9. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
10. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 19 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione iscrive nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei partecipanti.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.